

Art. 26

Voto finale, certificazione, adempimenti conclusivi

1. Ciascuna classe-commissione d'esame si riunisce, per le operazioni intese alla valutazione finale e alla elaborazione dei relativi atti, subito dopo la conclusione di tutti i colloqui, compresi quelli dei candidati che hanno sostenuto le prove scritte nella sessione suppletiva.
2. A ciascun candidato è assegnato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti relativi al credito scolastico acquisito da ciascun candidato.
3. Per superare l'esame di Stato è sufficiente un punteggio minimo complessivo di 60/100.
4. Fermo restando il punteggio massimo di cento, la commissione d'esame può motivatamente integrare, secondo i criteri determinati ai sensi del precedente articolo 15, comma 11, il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nelle prove d'esame pari ad almeno 70 punti. Per l'attribuzione del punteggio integrativo si seguono le procedure di cui all'articolo 20, comma 3 e all'articolo 21, comma 7.
5. La Commissione all'unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della predetta integrazione del punteggio, a condizione che:
 - a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all'articolo 11, comma 4, del D.P.R. n. 323/1998;
 - b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi alle classi terzultima, penultima e ultima solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento.
 - c) abbiano conseguito il credito scolastico annuale massimo relativo al terzultimo, al penultimo e all'ultimo anno con voto unanime del consiglio di classe.
 - d) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto per ogni prova d'esame con voto unanime della commissione d'esame.
6. Nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi del D.P.R. n. 122/2009, articolo 6, comma 2, relativamente ai candidati che sostengono gli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell'anno scolastico 2017/2018, la commissione, all'unanimità, può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive modificazioni, a condizione che:
 - a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all'articolo 11, comma 4, del D.P.R. n. 323/1998;
 - b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi al penultimo anno e ai due anni antecedenti il penultimo solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento;
 - c) abbiano conseguito il credito scolastico annuale relativo al penultimo e al terzultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d'esame nella misura massima con voto all'unanimità. Il credito scolastico è attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso dalla Tabella A, allegata al decreto ministeriale n.99 del 2009, in relazione alla media dei voti conseguita nel penultimo anno (articolo 3, comma 4 del suddetto decreto ministeriale). Ai fini dell'attribuzione del credito scolastico, ai candidati abbreviati per merito si applica la tabella A allegata al decreto ministeriale n. 99 del 2009 (cfr. articolo 4, commi 4, 5, 6, del suddetto decreto ministeriale).
7. La commissione provvede, per la parte di sua competenza, alla compilazione, per ciascun candidato, del modello di certificazione di cui al successivo comma 8. La menzione della lode va trascritta sul modello di diploma e sulla relativa certificazione integrativa. Le eventuali esperienze condotte in alternanza scuola lavoro verranno

opportunamente indicate nel certificato allegato al diploma tra gli "ulteriori elementi caratterizzanti il corso di studi seguito".

8. Il modello di certificazione è quello di cui al decreto ministeriale 3 marzo 2009, n. 26.

9. Per i candidati che hanno superato l'esame ESABAC ed ESABAC TECHNO le istituzioni scolastiche producono il certificato provvisorio attraverso il sistema SIDI. Le nuove modalità informatiche relative alla gestione dati e alla produzione dei certificati saranno comunicate direttamente alle scuole interessate dagli esami ESABAC ed ESABAC TECHNO.

10. Al termine degli esami, ove sia possibile redigere in tempo utile i diplomi, la commissione può provvedere a consegnare gli stessi direttamente ai candidati che hanno superato l'esame. Per l'esame ESABAC ed ESABAC TECHNO, il diploma di Baccalauréat viene consegnato in tempi successivi.

11. In relazione alla prova scritta di matematica dei Licei Scientifici, i Presidenti di commissione d'esame potranno compilare un questionario disponibile nell'applicativo "Commissione Web" o nel SIDI, tramite le segreterie delle scuole sedi di esame. E', inoltre, disponibile sul SIDI e nell'applicativo "Commissione web" una griglia di valutazione che la commissione potrà adottare nella propria autonomia nella fase di correzione delle prova scritta.

12. I Presidenti di commissione, qualora lo ritengano opportuno, potranno trasmettere al competente USR un'apposita relazione contenente osservazioni sullo svolgimento delle prove e sui livelli di apprendimento degli studenti, nonché proposte migliorative dell'esame di Stato.

13. A sua volta, il coordinatore regionale, anche avvalendosi degli elementi forniti dagli ispettori di vigilanza, predispone una relazione conclusiva sull'andamento generale degli esami di Stato. Tale relazione è trasmessa contestualmente al Direttore regionale, alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione e al Coordinatore della Struttura Tecnica Esami di Stato.

14. Ferma restando la competenza dei presidenti delle commissioni giudicatrici al rilascio dei diplomi, nel caso questi non siano disponibili per la firma prima del termine di chiusura della sessione d'esame, i presidenti medesimi delegano il dirigente scolastico dell'istituto sede d'esame a provvedere alla compilazione, alla firma ed alla consegna dei diplomi stessi.

15. Si rammenta che i certificati rilasciati dai dirigenti delle istituzioni scolastiche, a richiesta degli interessati - a seguito della Direttiva n. 14 del 2011 del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione, emanata in attuazione dell'articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 - devono riportare, a pena di nullità, la dicitura: «/1 presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.». Tale dicitura, invece, non deve essere apposta sull'originale del diploma di superamento dell'esame di Stato, in quanto il diploma non costituisce certificato, ma titolo di studio.